

CIVILE.IT

Civile.it

L'ammissione al passivo dei crediti tributari

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Prot. 1051/14
17 OTT 2014

di Spataro

Il Tribunale di Roma

del 2014-11-11 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

L'AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI TRIBUTARI

La domanda di ammissione al passivo e la documentazione sulla quale può essere fondata

Ai sensi dell'art. 87 DPR 602/1973, comma secondo: " Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo alla procedura." Nello stesso modo dispone l'art. 33 D.lgs. 112/1999, per i crediti di natura non erariale ed in via generale.

Muovendo da tali dati normativi l'ammissione al passivo dei crediti dell'Amministrazione finanziaria può avvenire anche in base ai soli estratti di ruolo, e, dunque, senza che sia necessario produrre la cartella esattoriale che, dunque, potrebbe anche essere stata emessa e replicata ma non

Il Tribunale di Roma con comunicato n. 33 affronta il tema dell'ammissione al passivo dei crediti tributari

- La domanda di ammissione al passivo e la documentazione sulla c
- La legittimitÀ dellarichiesta di rimborso dell'aggio e la collocazione
- Le spese di insinuazione nella procedura fallimentare
- La collocazione degli interessi maturati sul credito tributario
- Le eccezioni di merito del curatore

Disponibile al link sotto indicato

<http://www.amministrativo.it/list/episode.php?num=12428303> - Trib. di Roma

Hai letto: *L'ammissione al passivo dei crediti tributari*

Approfondimenti: [Fallimentare](#) > [Crediti tributari](#) > [Ammissione al passivo](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)